

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2022}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA « AD INTERIM »
(CRAXI)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(ROMITA)

Riorganizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali

Presentato l'8 agosto 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si provvede alla riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, sulla base delle esperienze maturate in questi primi anni di vita del Ministero che, superata la fase iniziale, ha posto in luce la necessità di alcuni correttivi organizzativi, soprattutto per quanto riguarda la programmazione ed i rapporti con le regioni.

La necessità di predisporre una struttura organizzativa idonea alle esigenze di

tutela e di valorizzazione dei beni culturali non appare ulteriormente procrastinabile anche in relazione alla contestuale predisposizione di un disegno di legge recante la revisione delle norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Per realizzare una più incisiva azione di valorizzazione dei beni culturali e ambientali si è reso necessario prevedere, da un lato, la modifica di strutture già esistenti e, dall'altro, la creazione di nuove che consentano un'armonica programma-

zione degli interventi di tutela e una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.

È su questi presupposti che si fonda il presente disegno di legge.

Esso prevede infatti, per l'Amministrazione centrale, in linea con le nuove disposizioni dettate per la tutela delle aree e degli immobili di interesse culturale nei centri storici e nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la suddivisione dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici in due direzioni generali, una per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, l'altra per i beni archeologici e demoantropologici.

Tale soluzione è stata prescelta anche per la necessità di enucleare il settore dell'archeologia da quello degli altri beni culturali posto che la particolare attenzione che viene prestata a livello scientifico e dal mondo accademico a tale settore, rende necessario approntare per questa autonoma disciplina una specifica struttura centrale.

Oltre che la diversa e più adeguata articolazione della struttura centrale deputata alla tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici che viene attuata con le due direzioni generali di cui si è detto, viene prevista, dal disegno di legge che si è predisposto, una direzione generale per la programmazione, il bilancio e gli studi.

L'istituzione di questa nuova struttura risponde alla necessità inderogabile di individuare un unico punto di riferimento per un reale coordinamento dell'azione di tutela sin qui svolta da enti diversi, per lo studio della fattibilità e per la programmazione degli interventi sui beni culturali tenuto conto anche delle indicazioni emergenti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di cui, ovviamente, sono conservate integralmente le attribuzioni che risultano, anzi, più incisive per la partecipazione di alcuni membri alle attività di diretta e immediata programmazione svolte dal Comitato di coordinamento per la programmazione.

Infatti, uno dei momenti qualificanti del disegno di legge è l'istituzione, a livello centrale, di un Comitato di coordinamento per la programmazione e, a livello periferico, di un ufficio regionale per i beni culturali e ambientali.

Detta struttura assolverà la funzione di raccordare gli interventi statali con quelli regionali. Va evidenziato, infatti, il nuovo e più penetrante ruolo che il disegno di legge concernente « Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali » attribuisce alle regioni chiamandole a collaborare all'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Detta collaborazione si esplicherà, tra l'altro, nella possibilità, in alcune ipotesi, di esercitare il diritto di prelazione, di proporre agli organi statali, la dichiarazione della natura di bene culturale; di essere beneficiarie di beni espropriati e di concorrere, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero, alla promozione e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari di interesse culturale.

Non vanno trascurati, nondimeno, i compiti delle regioni in materia di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali, di funzionamento e sviluppo del sistema bibliotecario nazionale e di formazione professionale in materia di beni culturali.

Nel dettaglio le singole disposizioni così dispongono:

l'articolo 1 individua una nuova struttura centrale più rispondente alle esigenze operative che tengano conto anche degli aspetti di bilancio e programmazione e di una più funzionale ripartizione delle competenze istituzionali.

Si provvede anche alla soppressione della funzione di soprintendente di collegamento di cui al quadro A della tabella 1 dei dirigenti dell'amministrazione centrale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e all'espressa previsione della facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di individuare un ufficio con compiti di coordinamento nel settore delle relazioni internazionali e di istituire un ufficio studi ed un ufficio programmazione;

il successivo articolo 2 istituisce un Comitato di coordinamento per la programmazione dotato di opportune strutture per creare, istituzionalmente, un raccordo tra il Ministero e le regioni;

l'articolo 3 istituisce, inoltre, in ogni capoluogo di regione un ufficio regionale di coordinamento in cui avrà sede altresì un ufficio esportazione;

l'articolo 4, infine, contempla una ampia delega al Governo per emanare, entro sei mesi e previo parere delle Commissioni camerali competenti, norme aventi valore di legge ordinaria per specifiche e particolari materie, che consentirà, in particolare, un raccordo funzionale stretto ed efficace tra struttura centrale e struttura periferica.

Per il personale, le disposizioni di delega, al fine di garantire una più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali, prevedono una redistribuzione delle dotazioni dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Direzioni generali del Ministero per i beni culturali e ambientali).

Le direzioni generali del Ministero per i beni culturali e ambientali sono le seguenti:

- 1) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale;
- 2) Direzione generale per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici;
- 3) Direzione generale per i beni archeologici e demoantropologici;
- 4) Direzione generale per i beni archivistici;
- 5) Direzione generale per i beni librari e per gli istituti culturali;
- 6) Direzione generale per la programmazione, il bilancio e gli studi.

Le direzioni generali, nell'ambito delle rispettive competenze, attuano le determinazioni del Ministro, coordinano le attività degli istituti superiori e degli organi periferici e provvedono agli adempimenti necessari per il funzionamento del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del consiglio di presidenza e dei comitati di settore del consiglio nazionale medesimo.

Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, con proprio decreto, determina la ripartizione interna delle direzioni generali.

A ciascuna direzione generale è preposto un dirigente generale.

I posti di qualifica e di funzione del quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come sostituita dal decreto ministeriale 14 luglio 1982, dei dirigenti dell'amministrazione centrale, sono portati a sei.

È soppressa la funzione del soprintendente di collegamento di cui al quadro A della tabella I indicata nel precedente comma, dei dirigenti dell'amministrazione centrale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto determina, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1974 dei quali restano ferme le competenze ordinarie, l'ufficio che cura il coordinamento delle relazioni internazionali e può istituire un ufficio studi e un ufficio programmazione.

ART. 2.

(Comitato di coordinamento per la programmazione).

È istituito un comitato di coordinamento per la programmazione, presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dal sottosegretario all'uopo delegato e composto da nove rappresentanti delle regioni, di cui almeno cinque assessori designati dalla conferenza Stato-Regioni, dal vice presidente del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dai presidenti dei comitati di settore del Consiglio nazionale medesimo e dai direttori generali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il comitato fissa gli obiettivi e i criteri di raccordo per gli interventi in materia di beni culturali e ambientali del Ministe-

ro, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

È istituito un ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui al presente articolo, con compiti di analisi e verifica dei programmi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto individua le specifiche competenze dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato; determina, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con quello del tesoro il contingente, nel numero massimo di 30 unità, di esperti estranei all'amministrazione chiamati a collaborare alla programmazione con contratti biennali rinnovabili e nomina con proprio decreto gli esperti medesimi.

La misura dei compensi da corrispondere agli esperti previsti dal precedente quarto comma è determinata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 3.

(Ufficio regionale per i beni culturali e ambientali).

In ogni capoluogo di regione è istituito un ufficio regionale per i beni culturali e ambientali, per il coordinamento degli interventi, del Ministero e quelli della regione e degli enti locali territoriali, per i beni culturali e ambientali. L'ufficio è diretto da un dirigente superiore, di cui ai quadri *B*, *C* e *D*, della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come sostituita dal decreto ministeriale 14 luglio 1982.

Presso ciascun ufficio regionale hanno sede gli organismi di cui agli articoli 32 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché un ufficio di esportazione.

Restano ferme le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.

ART. 4.

*(Delega al Governo
per la riorganizzazione del Ministero).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione dell'amministrazione periferica dei beni culturali e ambientali e per un nuovo assetto degli organi centrali e periferici di raccordo tra l'amministrazione statale, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali territoriali, fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli.

Le norme delegate sono emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il Governo della Repubblica è tenuto a sottoporre le norme delegate, preventivamente alla loro emanazione, all'esame delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per acquisirne il parere.

Le norme delegate sono emanate nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il riordinamento degli uffici ed il loro funzionamento si uniformano alle esigenze della programmazione annuale e pluriennale delle attività, con particolare riferimento: all'elaborazione di programmi nazionali di settore; al loro coordinamento per materia con il bilancio di previsione e con i programmi straordinari; alla verifica dei flussi finanziari e della consistenza dei residui; all'adeguamento delle procedure interne, del personale, delle funzioni ispettive e dei mezzi tecnici, anche al fine di garantire una più elevata qualificazione tecnica e scientifica degli interventi;

b) la nuova organizzazione degli uffici periferici, nel rispetto dei principi contenuti nella vigente legislazione sullo sta-

to giuridico dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni, è finalizzata:

1) alle esigenze di coordinamento, di funzionalità e di efficienza degli interventi;

2) ai nuovi compiti riservati alla Amministrazione dei beni culturali e ambientali;

3) alle competenze delle regioni e all'esigenza di collegamento con queste;

4) alla modifica di competenze, circoscrizioni e sedi degli uffici periferici del Ministero, da effettuare con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali per incrementare e migliorare le possibilità di fruizione, adottando le misure più opportune in ordine: alla gestione tecnico-amministrativa; agli orari di apertura al pubblico; alla formazione, riqualificazione e mobilità del personale addetto; ai mezzi tecnici di sicurezza e conservazione delle opere esposte; all'adeguamento dei servizi interni ed esterni; allo sviluppo, di intesa con i competenti organi dell'amministrazione scolastica, dell'attività didattica nelle scuole; allo sviluppo dei musei e delle manifestazioni espositive relative alla scienza ed alla tecnica; alla promozione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, di strutture espositive permanenti all'estero in collaborazione con i paesi interessati;

c) la trasformazione in istituti superiori degli istituti centrali e del centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato si attua tenendo conto delle esigenze: di articolazione per settori tecnico-scientifici e per territorio, di collegamento tra di loro e di collaborazione con i competenti uffici delle regioni. Presso ogni istituto superiore è costituito un consiglio scientifico con compiti di programmazione e di indirizzo. Gli istituti superiori garantiscono il coordi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

namento delle attività dei centri di restauro e di catalogazione in ordine: alle analisi ed agli accertamenti dei fattori di degrado dei beni culturali, alla effettuazione degli interventi, alla proposta di norme tecniche per la prevenzione dei rischi, alla formazione del personale qualificato. I centri sono ordinati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale individua altresì quelli autorizzati al rilascio dei diplomi di qualifica; agli Istituti, di cui agli articoli 23, 24 e 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, viene esteso lo stesso regime giuridico previsto per gli Istituti superiori;

d) la revisione della composizione e del funzionamento dei comitati regionali per i beni culturali, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, deve garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni di collegamento informativo, di proposta e promozione di interventi comuni, di coordinamento operativo tra le attività dello Stato, delle regioni e degli enti infraregionali, nel rispetto dell'equilibrio delle rappresentanze.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.